

avv. Calandrino



REPUBBLICA ITALIANA

N. 330/11

Sentenza

N. 830/2009 R. G. Lav.

TRIBUNALE DI FORLÌ

N. 2118 /D Cron.

SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa **MARCELLA ANGELINI CHESI**, ha
pronunziato

VERBALE DI SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

come novellato dall'art. 53 d.l. n. 112/08, conv. con modif. dalla l. n. 133/08
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie promossa con domanda depositata in data 1.12.2009

Calandrino

da

[REDACTED] (Cod. Fisc.: **[REDACTED]**) nato a
Gambettola (FC) il 18.9.1931, elettivamente domiciliato in Forlì (FC) presso
e nello studio dell'avv. Carlo Campagna, rappresentato e difeso in giudizio
dagli avv.ti Marco Calandrino del Foro di Bologna (BO) e dagli avv.ti
Fulvio Sintucci e Tommaso Brasey per delega in calce al ricorso;

OGGETTO:
controversia in mate-
ria di previdenza ed
assistenza.

- attore -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in veste del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per volontà di legge e vocazione territoriale,
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (BO), presso i cui Uffici
domicilia;

- convenuto -

In punto a: rivalutazione indennizzo ex lege 210/1992..

Causa a sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza del **23 NOV. 2011**

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELL'ATTORE :

"Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, in accoglimento delle ragioni espresse nel presente ricorso ed emessi i provvedimenti di rito:

nel merito dichiarare che il Sig. [REDACTED] aveva diritto sin dall'inizio alla rivalutazione dell'indennizzo percepito ex lege 210/1992 in relazione anche alla voce "indennità integrativa speciale" e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (già Ministero della salute), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via Guido reni n. 4, al pagamento della somma di euro 11.995,03 o a quella minore o maggiore eventualmente risultante all'esito della fase istruttoria, a titolo di rivalutazione della voce "indennità integrativa speciale" fino al 31/12/2008 (si allega tabella del conteggio), nonché al pagamento di tale rivalutazione anche per il periodo successivo e durata a vita, con interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso spese generali, CPA e IVA e successive di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori".

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale del Lavoro intestato dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero; in subordine rigettare il ricorso in quanto infondato.

Con vittoria di spese e compensi".

3



TRIBUNALE DI FORLÌ

n. 830/2009 RGL
parte integrante del verbale d'udienza
del 23-11-2011

La causa, promossa da [redacted] nei confronti del Ministero della Salute, concerne il controverso diritto del ricorrente, titolare di indennizzo ex lege 210/92 per avere contratto il virus HCV a seguito di somministrazione di emoderivati, alla percezione di quanto maturato a titolo di rivalutazione anche sulla voce di indennizzo denominata 'indennità integrativa speciale'.

Nel contraddittorio con il Ministero convenuto, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, la prescrizione del diritto azionato, l'infondatezza della domanda e comunque l'erroneità dei conteggi esposti in ricorso, la causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene qui decisa come da infrascritto dispositivo per i seguenti motivi

L'eccezione di difetto di legittimazione è infondata. Appare sufficiente ricordare per esteso Cassazione Civile 13-10-2009 n. 21703, che ha ribadito la perdurante legittimazione del Ministero. *"Ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8, comma 1, gli indennizzi previsti dalla medesima legge, fra cui quello per contagio di HIV da somministrazione di sangue (art. 1, comma 2) sono corrisposti dal Ministero della sanità (oggi della salute). E' poi vero che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 114 ha trasferito alle regioni tutte le funzioni amministrative in tema di salute umana, "salvo quelle, espressamente mantenute allo Stato", ma e' altrettanto vero che il successivo art. 123, rubricato con l'espressione "contenzioso", pone nel comma 1 tra queste le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, e di vaccinazioni obbligatorie. Ne' e' persuasiva la tesi del Ministero ricorrente, secondo cui il trasferimento, dallo Stato alle regioni, dei fondi e di alcune attività amministrative in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, che prevede il trasferimento in via generale per la materia sanitaria, avrebbe comportato il passaggio da Stato a regioni anche della legittimazione alle controversie giudiziarie. Già' questa Corte nell'analoga materia delle invalidità civili ha distinto tra enti "chiamati dalla legge a rispondere del debito" assistenziale e "soggetti amministrativi della cui opera quegli enti si avvalgono e che in senso civilistico assumono la figura di ausiliari del*

4

debitore" (Cass. 1 agosto 2002, n. 11475). Nel caso qui in esame il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 123 e' esplicito nel conservare allo Stato "le funzioni amministrative in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile in caso di vaccinazioni", ne' la previsione di legge puo' essere vanificata da fonti normative di livello inferiore, quali regolamenti amministrativi o decreti ministeriali.

Questi, al contrario, possono individuare i soggetti, in senso civilistico ausiliari, che cooperano all'esecuzione della prestazione, ma non innovano circa la titolarita' del debito, cio' che come s'e' detto puo' fare solo il legislatore (come e' stato appunto in materia di invalidita' civile con il D.L. n. 296 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003).

Quanto detto trova conferma anche nell'accordo Governo - Regioni dell'8 agosto 2001, citato dallo stesso ricorrente, che specificamente per il trasferimento degli oneri finanziari relativi alla L. n. 210 del 1992 prevede di "coinvolgere le amministrazioni regionali nell'amministrazione del contenzioso", manifestando chiaramente, come le regioni possano essere "coinvolte" ma non siano titolari dei rapporti con le parti private.

Manifestamente priva di fondamento e' poi la tesi del ricorrente, secondo cui il principio di ragionevolezza imporrebbe di interpretare il piu' volte citato art. 123 nel senso che esso avrebbe mantenuto allo Stato il contenzioso amministrativo e non quello giudiziario. Sarebbe al contrario irragionevole trasferire alle regioni il debito assistenziale ed il relativo contenzioso giudiziario e mantenere allo Stato le liti in sede amministrativa, vale a dire nella sede in cui, caso mai, e' piu' pressante l'estigenza del contatto tra cittadino assistibile ed amministrazioni locali.

Per queste ragioni il collegio non ritiene di condividere la motivazione della sentenza 26 novembre 2006 n. 10431, che sulla base di un D.P.C.M. 8 gennaio 2002 ritiene legittimato alla causa il Ministero della salute, per essere l'azione giudiziaria relativa ad una domanda di indennizzo pervenuta all'amministrazione entro il 21 febbraio 2001.

Infine la disponibilita' delle risorse economiche, che il Ministero ricorrente asserisce di avere gia' trasferito alle regioni, e' circostanza che non riguarda la sussistenza del debito e l'individuazione del debitore".

Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione: la sua genericita' e laconicita' (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione) induce a ritenerla per cosi' dire 'di stile' ed a soprassedere a qualsiasi ulteriore disamina.

Passando al merito della vertenza, occorre prendere atto della recente sentenza 293/2011 del 9-11-2011, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 11 (commi 13 e 14) DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 di interpretazione autentica dell'art. 2 comma II L. 210/92.

La sentenza della Consulta censura la disposizione in parola proprio per il merito della stessa, laddove risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all'art. 2 comma II L. 210/92 a favore della tesi più restrittiva (di cui per esempio a Cassazione Civile 13-10-2009 n. 21703), evidenziando che questa interpretazione, nel negare ai soggetti affetti da epatite post-trasfusionale la rivalutazione dell'indennizzo che, invece, è accordata ai portatori della sindrome da talidomide (art. 1 comma 4 L. 244/2007), finisce per differenziare – in danno dei primi – categorie omogenee di soggetti (e di affermati diritti).

Si legge in particolare nella motivazione della sentenza: *“Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell'immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell'epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.*

In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide.

A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2, comma 1, legge n. 210 del 1992) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici.

La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati ab origine, «nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso», anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il diverso ammontare dell'indennizzo attiene alla determinazione del quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate.”

La domanda attorea deve dunque essere accolta – potendosi rimettere alla fase attuativa la precisa contabilizzazione dell'indennizzo, il cui importo è determinato per legge.

6

Le spese – da distrarsi ex art. 93 c.p.c., su conforme richiesta – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed iscritta al n. 830/2009 RGL, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta,

condanna

il Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente di quanto spettante a titolo di rivalutazione della voce 'indennità integrativa speciale' ex lege 210/92; lo

condanna

altresi al pagamento delle spese legali, liquidate in €.900,00 per diritti ed €.900,00 per onorario, oltre accessori come per legge – da distrarsi in favore dei procuratori, ex art. 93 c.p.c.

Forlì, 23 novembre 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolo Casadei

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Marcella Angelini Chesi

V° Deposito in Cancelleria
oggi 23 NOV. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolo Casadei